

N. 2377

DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa della senatrice POLI BORTONE COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2010 Disposizioni relative alla Corte dei conti

Onorevoli Senatori. – La Corte dei conti, organo ausiliario del Governo, svolge funzioni di controllo preventivo di legittimità sugli atti governativi e funzioni di controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato *ex* articolo 100 della Costituzione, oltre ad aver competenze giurisdizionali nelle materie di contabilità pubblica, in ambito di pensioni pubbliche e nelle altre specificate dalla legge *ex* articolo 103 della Costituzione. Accanto a queste, svolge anche funzioni amministrative e consultive, in particolare fornendo pareri al Governo ed ai Ministri in ordine ad atti normativi e provvedimenti.

La Corte dei conti è, dunque, sia l'organo di controllo/vigilanza sulla gestione complessiva delle entrate sia il garante imparziale del cosiddetto «sistema di finanza pubblica», ivi compreso quel particolare aspetto dello stesso «sistema» legato al decentramento territoriale-autarchico, meglio noto come «federalismo fiscale». Lo scopo del presente disegno di legge è quello di rinsaldare il suo ruolo di garante della democrazia.

L'articolo 1, nel pieno rispetto del rilievo costituzionale della Corte dei conti, ribadisce il ruolo che la Corte costituzionale ha riconosciuto da sempre all'istituzione, quale organo dello Stato-comunità, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e, in particolare, della corretta gestione delle risorse collettive sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità (si vedano, *ex ceteris*, le sentenze n. 29 del 27 gennaio 1995, n. 470 del 30 dicembre 1997, n. 267 del 6 luglio 2006) ed esplicita la competenza esclusiva dello Stato per la sua disciplina.

L'articolo 2 è strutturato in due commi:

- il primo estende il controllo sulla gestione svolto dalla Corte (sia quello «successivo», ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sia quello «concomitante», ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15) a tutti i soggetti pubblici dell'ordinamento percettori, a qualsiasi titolo, di risorse derivanti dal pubblico erario, ivi inclusi gli organismi di diritto pubblico di derivazione comunitaria;
- il secondo introduce nell'ordinamento un'ulteriore conquista di civiltà giuridica, poiché il controllo esterno e indipendente, svolto dalla Corte dei conti, non garantisce oggi alle amministrazioni pubbliche che sono state oggetto di controllo su gestioni e per esse ai rispettivi vertici politici – la possibilità di un riesame delle critiche espresse in sede di controllo: riesame da concludersi con un giudizio definitivo che, come tale, inibisca anche ulteriori accertamenti. Ciò malgrado le circa cento deliberazioni annue, conclusive di lunghe ed articolate istruttorie di controllo, che talvolta pongono affermazioni perentorie sulla grave incapacità gestionale dei responsabili, difficilmente oppugnabili in qualsiasi altro procedimento giurisdizionale (civile, penale, amministrativo o contabile).

L'articolo 3 interviene sulle procedure del controllo preventivo di legittimità svolto dalla Corte, estendendo anche ai governatori regionali, nel quadro evolutivo del federalismo fiscale, la possibilità oggi riconosciuta al Presidente del Consiglio dei ministri di chiedere un esame preliminare degli atti più importanti.

L'articolo 4 tende a precisare definitivamente l'ambito di sussistenza del danno erariale, risolvendo annosi conflitti della dot-

trina e della giurisprudenza, per una tutela generalizzata ed effettiva delle risorse strumentali e finanziarie dell'intera pubblica amministrazione, ivi incluse tutte le realtà giuridiche (società a capitale pubblico, istituti ed enti di vario genere, e così via) che ricevendo risorse a carico della collettività sono annoverate, in base al diritto comunitario, fra gli «organismi di diritto pubblico».

Con gli articoli 5 e 6 si rafforzano i rapporti di ausiliarietà della Corte verso il Parlamento ed il Governo, secondo i dettami dell'articolo 100 della Costituzione, ai fini del coordinamento della finanza pubblica di competenza del potere politico. Tali disposizioni semplificano ed agevolano il circuito istituzionale Governo – Corte dei conti –

Parlamento, rendendo più celere e adeguata la risposta dell'istituto alle richieste conoscitive provenienti dal Parlamento, dal Governo e dai singoli Ministri. Esse rafforzano anche la funzione consultiva della Corte nei confronti del Legislativo e dell'Esecutivo, con particolare riguardo al nuovo modello del federalismo fiscale, affinché dalle singole voci della spesa pubblica possano trarsi i risultati migliori possibili.

L'articolo 7 disciplina in maniera compiuta la procedura di nomina del Presidente della Corte e adegua il sistema di *governance* interna dell'istituzione all'esperienza operativa, maturata dopo l'entrata in vigore del nuovo assetto, definito dall'articolo 11 della citata legge n. 15 del 2009.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Funzioni istituzionali della Corte dei conti)

1. La disciplina delle funzioni di tutela della finanza pubblica attribuite alla Corte dei conti, quale istituzione superiore di controllo della Repubblica e suprema magistratura contabile, ai sensi degli articoli 100 e 103 della Costituzione e delle relative leggi di attuazione, rientra nella competenza esclusiva dello Stato, a norma dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.

Art. 2.

(Disposizioni relative al controllo sulla gestione)

1. La Corte dei conti svolge il controllo sulla gestione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15, su tutte le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici e gli altri organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ivi incluse le società di cui all'articolo 23-bis, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, riferendo altresì al Parlamento, almeno una volta all'anno, nel contesto del referto generale per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

2. Avverso le deliberazioni di controllo sulla gestione di particolare rilevanza per la finanza pubblica gli organi politici di vertice dei soggetti pubblici interessati possono chiedere il riesame, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione delle deliberazioni medesime, innanzi alla Corte dei conti a sezioni riunite, nella composizione di cui all'articolo 4, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e nelle forme di cui all'articolo 40 del medesimo testo unico di cui al regio decreto n. 1214 del 1934. La Corte dei conti decide con sentenza definitiva entro centottanta giorni dal deposito del ricorso.

Art. 3.

(Disposizioni relative al controllo di legittimità su atti)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *l*), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le parole: «in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo» sono sostituite dalle seguenti: «. La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata anche da ogni presidente di regione o di provincia autonoma, facendone richiesta al presidente della Corte dei conti. Si applica la disposizione di cui al comma 1-*bis*, salvo che si tratti di provvedimenti fondati esclusivamente su norme della regione o della provincia autonoma richiedente».

Art. 4.

(Disposizioni relative alla giurisdizione contabile)

1. Per danno erariale perseguibile innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti si intende l'effettivo depauperamento

finanziario o patrimoniale arrecato allo Stato, alle regioni, alle province autonome, agli enti locali o a qualsiasi altro organismo di diritto pubblico, da chiunque illecitamente cagionato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.

Art. 5.

(Disposizioni relative alle funzioni consultive)

1. Fermo restando il parere obbligatorio di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, il Presidente del Consiglio dei ministri può chiedere alla Corte dei conti, anche nel corso di riunioni tecniche presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, pareri su questioni relative alla finanza pubblica.

Art. 6.

(Rapporti con il Parlamento e indipendenza finanziaria)

- 1. Al fine di rafforzare l'attività parlamentare di controllo della finanza pubblica e di garantire l'indipendenza della Corte dei conti, in attuazione dell'articolo 100 della Costituzione, il presidente della Corte dei conti, entro il 30 maggio di ogni anno, trasmette alle Camere una relazione in merito allo svolgimento delle funzioni istituzionali e alle connesse esigenze finanziarie della Corte dei conti, evidenziando separatamente i costi di gestione e i piani di sviluppo. La relazione, acquisite le valutazioni delle Camere, è inviata dal presidente della Corte dei conti al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 settembre di ogni anno.
- 2. Entro il 30 novembre di ogni anno il presidente della Corte dei conti, sentiti il

consiglio di presidenza e le sezioni riunite, trasmette al Parlamento, e comunica al Governo la relazione di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, evidenziando gli indirizzi formulati nell'esercizio delle proprie funzioni di governo della Corte dei conti e le tipologie dei provvedimenti adottati dai competenti organi della Corte medesima.

- 3. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 62 è sostituito dal seguente:
- «62. La Corte dei conti a sezioni riunite provvede, con i regolamenti di cui all'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, a razionalizzare gli strumenti organizzativi e le metodologie di lavoro della Corte medesima per lo svolgimento ottimale delle funzioni istituzionali. Il presidente della Corte dei conti formula le proposte regolamentari, sentito il segretario generale, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico istituzionale di cui agli articoli 4, comma 1, e 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando i conseguenti provvedimenti applicativi».
- 4. La Commissione parlamentare di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, può avvalersi della consulenza di non più di tre magistrati della Corte dei conti, designati dal presidente della Corte medesima, esperti nel settore della finanza pubblica regionale e locale.
- 5. Alle riunioni della Commissione tecnica paritetica di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, partecipa, con funzioni consultive, un magistrato della Corte dei conti designato dal presidente della Corte medesima.

Art. 7.

(Presidente della Corte dei conti e competenze del consiglio di presidenza)

- 1. All'articolo 1 della legge 21 luglio 2000, n. 202, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
- «2. Il Presidente della Corte dei conti può altresì essere nominato tra:
- a) professori ordinari delle università statali, titolari da almeno venti anni di cattedre relative alle materie economiche o finanziarie, che abbiano svolto per almeno un mandato le funzioni di rettore o di preside di facoltà;
- *b)* presidenti emeriti della Corte costituzionale e delle supreme magistrature ordinaria ed amministrative:
- c) segretari generali delle Camere, che abbiano svolto per almeno cinque anni tali funzioni apicali.
- 3. Nei casi previsti dal comma 2 è sentito anche il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
- 4. Il presidente della Corte dei conti dura in carica cinque anni e permane comunque in carica fino all'insediamento del successore».
- 2. Ferme restando le norme di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15, la competenza del consiglio di presidenza della Corte dei conti concerne i soli provvedimenti riguardanti direttamente le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati contabili. Il Presidente del medesimo Consiglio di presidenza non pone in votazione le proposte di deliberazione contrastanti con norme di legge o di regolamento. All'articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 10 è abrogato.
- 3. All'articolo 10, comma 9, della legge 13 aprile 1988, n. 117, dopo le parole: «dal procuratore generale della Corte dei conti»

sono inserite le seguenti: «o dal Presidente del Consiglio dei ministri».

- 4. Al fondo perequativo e previdenziale per il personale di magistratura della Corte dei conti, di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
- 5. Al fondo di cui al comma 4 confluiscono le somme finora versate nell'omologo fondo istituito con deliberazione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti.
- 6. Al fondo di cui al comma 4 confluiscono, altresì, le somme di cui all'articolo 53, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i corrispettivi cui i magistrati decidono volontariamente di rinunciare a fronte di incarichi extra-istituzionali autorizzati. In tale ultimo caso, alla dichiarazione di rinuncia al compenso deve essere allegata una dichiarazione dell'amministrazione, dell'ente o del soggetto che ha attribuito l'incarico, con la quale si conferma il versamento al suddetto fondo.

Art. 8.

(Disposizioni finali)

- 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15, sono fatte salve, in quanto compatibili con le disposizioni di cui alla presente legge, le norme di legge e di regolamento disciplinanti le funzioni e l'organizzazione della Corte dei conti.
- 2. Il ruolo organico del personale di magistratura della Corte dei conti è fissato in 611 unità, secondo la ripartizione per qualifica di cui all'allegata tabella A.

TABELLA A

(articolo 8, comma 2)

CORTE DEI CONTI RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA

Qualifica	Dotazione note
Primo Presidente	1 1(*) 1 58(**) 350(***) 100
Totale	611

^(*) Il Presidente aggiunto, ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45, presiede anche una sezione.

^(**) di cui 1 con funzioni di Procuratore generale aggiunto.

^(***) di cui 1 con funzioni di Segretario generale, 1 con funzioni di Capo di gabinetto, 1 con funzioni di Vice Segretario generale.